

Le convenzioni internazionali

La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) del 1979, ha sviluppato una prospettiva globale contro la discriminazione femminile e dei diritti per le donne: diritto al lavoro, alla salute, all'eguaglianza di fronte alla legge, nella famiglia e nel matrimonio, nell'educazione e nell'istruzione, nella partecipazione alla vita politica.

Esiste un Comitato per l'applicazione della Convenzione (Comitato CEDAW) che negli anni ha elaborato documenti di carattere interpretativo, le General Recommendations. La General Recommendation n.19 del 1992 contiene la definizione di violenza di genere: la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne: "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata" (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne – DEVAW, 20 dicembre 1993).

Il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) l'11 maggio 2011, nell'ottica di:

- a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, compreso il rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Tre gli ambiti fondamentali su cui insiste la Convenzione: prevenzione, protezione delle vittime, punizione degli autori.

Secondo la Convenzione:

1) "violenza nei confronti delle donne" indica la violazione dei diritti umani e la discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul "genere" che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

2) “violenza domestica” comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia, del nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

3) “genere” fa riferimento a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

4) “violenza contro le donne basata sul genere” è qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

5) “vittima” è qualsiasi persona che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti primi due punti elenco;

6) il termine “donne” ricomprende anche le ragazze con meno di 18 anni.

La Convenzione stabilisce l’obbligo per gli Stati di punire penalmente fattispecie lesive dei diritti fondamentali delle donne e discriminatorie:

- violenza psicologica
- atti persecutori
- violenza fisica
- violenza sessuale
- matrimonio forzato
- mutilazioni genitali femminili
- aborto forzato e sterilizzazione forzata
- molestie sessuali
- violenza economica

English version

Version française

08/03/2022